

**CARLO LODOVICO
INFANTE DI SPAGNA, RE D'ETRURIA &c. &c. &c.
E PER LA PREFATA MAESTA' SUA
MARIA LUISA
INFANTA DI SPAGNA, REGINA REGGENTE D'ETRURIA &c. &c. &c.**

Essendo Noi stati informati, che i Regolamenti, e Tariffe veglianti per le Poste del Regno pubblicate in diversi tempi non sono sufficienti a rimuovere molte questioni tra i Viaggiatori in Posta, ed i Postieri non meno, che tra i Postieri stessi, né efficaci a provvedere convenientemente a diversi importanti oggetti concernenti l'utile stabilimento delle Poste in Toscana, ed il buon servizio dei Viaggiatori, siamo venuti nella determinazione di ordinare, che dal di primo Luglio 1803 in avvenire siano esattamente osservate le disposizioni contenute nel seguente Regolamento, e Tariffa, che abbiamo approvata, e da pubblicarsi dal Magistrato Supremo nelle solite forme per tutto il Regno, dovendo tutti i Postieri nel termine di giorni dieci avere rimesse in mano del Soprintendente all'Ufficio Generale delle Poste le Leggi, e Tariffe precedenti intendendo di derogare alle medesime ugualmente, che a qualunque Ordine, o Consuetudine disponente in contrario.
Dato li 22 giugno Mille-ottocento-tre.

MARIA LUISA

V. GIULIO MOZZI

CRISTOFANO CORSI

Gli Illustrissimi, e Clarissimi Signori Luogo-Tenente, e Consiglieri nel Magistrato Supremo di Firenze in esecuzione dei Sopraespressi SOVRANI COMANDI fanno pubblicamente Notificare il seguente

**REGOLAMENTO
E TARIFFA GENERALE DELLE POSTE IN TOSCANA**

I. I Postieri approvati da Sua Maestà avranno la privativa di dare Cavalli da sella, e da tiro per la Posta, o sia cambiatura ma non potranno in veruna forma subaffittare la condotta delle loro rispettive Poste a chiunque, senza espressa licenza del Soprintendente dell'Ufficio Generale delle Poste, alla pena della perdita in tronco della condotta medesima.

Non potrà per altro verun Postiere dare Cavalli ad alcuno per intraprendere il Viaggio in Posta senza una licenza o Passaporto visto nelle Città Principali dal Capo Superiore di Polizia, e nelle Provincie dai Giudicanti più vicini alla Posta, ove il Viaggiatore cominciasse a percorrere la Posta, da rilasciarsi per altro tale licenza gratis, bene inteso però, che da quest'ordine restano eccettuati i Corrieri ordinari, e straordinari, Staffette, e tutto il servizio appartenente al Dipartimento Generale delle Poste, per i quali la licenza verrà data dal Soprintendente dell'Ufficio Generale delle Poste in Firenze, e dai rispettivi Direttori di Poste delle Città di Siena, Pisa, e Livorno.

II. Sarà altresì permesso a chiunque di dare, prestare, e servirsi dei propri Cavalli per la Vettura in qualunque strada del Regno, nessuna eccettuata; ma resta per altro proibito di poterli cambiare ad alcuna Posta, o in altro luogo con i Cavalli altrui, o propri, quando il Viaggio si faccia, e si prosegua, per le strade nelle quali vi sono stabilite le Poste.

III. Quelli i quali viaggiando in Vettura, o con propri Cavalli per le suddette strade muteranno in qualunque forma i Cavalli proseguendo il Viaggio per le medesime, saranno obbligati di pagare a tutte le Poste, che avranno percorse avanti e dopo il baratto dei Cavalli per arrivare al punto destinato per termine del loro Viaggio quel tanto, che avrebbero dovuto pagare se avessero corsa la Posta; Ed a tale pagamento saranno tenuti solidalmente non tanto quelli, che avranno cambiati, o dati i Cavalli, ma ancora il Viaggiatore, o Viaggiatori con più la pena del carcere per giorni otto al Vetturino, o altro Conduttore dei Cavalli in Vettura, o propri, che avrà commessa la trasgressione.

IV. Chiunque avrà incominciato il Viaggio per la Posta, non potrà variare la Posta in Vettura, qualora non sia stato fermo nel luogo del baratto ventiquattro ore continue, e sarà altresì proibito a chiunque, esclusi sempre i casi urgenti, e di precisa necessità di variare la Vettura in Posta senza licenza del Giudicante se pure non sia stato fermo nel Luogo Ventiquattro ore continue come sopra ed il detto Giudicante sarà cauto di non accordare tali licenze, se prima non si sia assicurato dei motivi, e ciò per non facilitare la fuga ad alcuno, che volesse eludere le ricerche del Governo.

V. In conseguenza di ciò resta proibito a tutti i Postieri di dare, o mutare i Cavalli a quelli, che volessero variare la Posta in Vettura, o a Vettura in Posta contro quello si dispone al Paragrafo precedente, ed in caso di contravvenzione saranno solidalmente tenuti il Viaggiatore, e il Postiere, non meno, che il proprietario dei Cavalli, o della Vettura a pagare alle Poste antecedenti, o susseguenti

fino al luogo di dove sarà partito il Proprietario dei Cavalli o la Vettura medesima, l'importare delle Corse, e soggetto alla pena della Carcere nella maniera espressa nell'Articolo III.

VI. E perché i Vetturini, e Postiglioni possano essere distinti dag'altri, dovranno in avvenire nell'atto, che servono in Posta, o Cambiatura, essere vestiti dell'uniforme, che verrà prescritto, e notificato ai rispettivi Postieri dal Soprintendente dell'Ufficio Generale delle Poste, ed i Cavalli delle rispettive Poste dovranno essere guarniti dell'Arme Regia in fronte della pelle di Tasso, e sonagli, distintivi, che restano assolutamente proibiti alle Vetture in generale.

VII. E siccome non è giusto aggravare i Postiglioni della spesa dei predetti Uniformi, ed essendo altresì i Postieri per risentire dei vantaggi da questo nuovo Regolamento, dovrà per ciò essere intieramente a carico dei medesimi la spesa necessaria per la provvista, e mantenimento degli'Uniformi suddetti, senza che possano né direttamente, né indirettamente rimborsarsene in minima parte sopra i Postiglioni, sotto quella pena ai Contravventori, che sembrerà giusta secondo i rispettivi casi, da estendersi fino alla perdita della Condotta della Posta.

VIII. I Cavalli, che avranno fatto il servizio della Posta per Cambiatura, non potranno nel ritorno alla Posta, dalla quale sono partiti, adoprarsi per Vettureggiare, o altrimenti condurre Persone nel loro ritorno, ed in caso di contravvenzione il Postiere al quale appartengono dovrà pagare le Corse o Corsa alla Posta da cui tornano i Cavalli, come è disposto sopra all'Artic. III.

IX. Ed avendo i soli Postieri la Privativa di dare Cavalli per la Cambiatura, saranno obbligati di darli a tutti quelli, che volessero cominciare il loro Viaggio in Posta, e di mutarli alle Persone, che arrivassero alle loro Poste in Cambiatura, come pure di farli mutare alla Posta successiva, alla quale dovrà sempre terminarsi la Corsa di ciascheduna Posta.

X. Si eccettua dall'obbligo di dare, e mutare Cavalli il caso, che questi mancassero alla Posta da cui alcuno voglia cominciare il Viaggio, o ad alcuna di quelle per mezzo delle quali sia obbligato a proseguirlo, mentre per ciascuno di questi casi il Postiere dovrà fare in scritto la fede di non aver Cavalli, e con questa potrà il Viaggiatore, nel primo caso, prevalersi dei Cavalli di chiunque altro per arrivare alla Posta successiva, alla quale, vista la fede suddetta, dovranno mutarsi i Cavalli, e nell'altro quando la Posta percorsa sia semplice, dovrà proseguirsi il Viaggio con i medesimi Cavalli all'altra Posta, ma se la prima Posta sia formata di Posta, e mezzo, o più, sarà allora permesso avanti di continuare il corso, di dare ai Cavalli il riposo d'un ora per il rinfresco, che sarà a carico per due terzi del Postiere Proprietario dei medesimi Cavalli, e per l'altro terzo del Postiere, la di cui Posta, per mancanza di Cavalli sia dovuta trapassarsi senza cambiare, ed un tal sistema si praticherà in tutte le altre Poste successive nelle quali non vi fossero Cavalli, talché l'effetto sia, che non resti mai, se non per il tempo del rinfresco come sopra interrotto il cammino.

XI. Qualunque Postiere poi, che non avrà i Cavalli occorrenti al Baratto non tanto per i Corrieri Ordinari, e Straordinarij come per chiunque altro Viaggiatore in Posta, e che per questo motivo i Cavalli del Postiere limitrofo si troveranno obbligati di trapassare alla Posta Superiore per non trovarsene a quella ove dovrebbe seguire il baratto suddetto, in tal caso il Postiere della Posta mancante di Cavalli, sarà tenuto di pagare tutte le volte a quello i di cui Cavalli si troveranno in necessità di continuare il loro Viaggio fino all'altra Posta Superiore, paoli due ogni Gubbia per detto trapasso.

XII. Non potranno i Postieri spedire Corrieri, o alcuna Staffetta doppia, né fare qualunque altra spedizione a guisa di Staffetta semplice o inoltrare le spedizioni di quest'ultima specie, escluso il caso in cui si tratti di inoltrare dispacci spediti da alcuno dei Regi Uffizi di Posta del Regno, o diretti ai medesimi da qualche Ufficio di Posta limitrofo.

XIII. Ciascun Postiere, che sia prossimo a qualche Città ove sia Ufficio Regio di Posta, sarà tenuto di recapitare immediatamente a detto Ufficio qualunque Corriere o Staffetta diretta a rimanere o transitare per detta Città.

XIV. I Postieri saranno obbligati a mantenere nelle rispettive Poste per servizio del Pubblico quel numero di Cavalli da Tiro, e da Sella, che sarà a ciascheduno di Essi imposto con ordine a parte dal Soprintendente dell'Ufficio Generale delle Poste.

XV. Dovranno i Postieri riservare sempre, e tener pronti i Cvalli necessari ai Corrieri, e Staffette, che hanno corso periodico, o regolare, e sarà parimente obbligo loro di portare, o mandare con ogni fedeltà, e diligenza per i loro Postiglioni non minori di anni sedici, e non per altre Persone a piedi, i Dispacci per le Staffette anche straordinarie, dovendo essere obbligo dei medesimi Postieri di segnare nella Lista del Volo, l'ora nella quale gli ricevono, o gli spediscono, i nomi dei rispettivi Postiglioni, ai quali sono stati affidati per la spedizione, ed il Postiglione, che gli avrà portati dovrà trattenersi all'oggetto di vederli spedire, non permettendosi a simili Staffette maggior tempo di sei quarti d'ora per ogni Posta semplice da percorrersi imponendo la pena di quindici giorni di Carcere al Postiere, e Postiglione, che non obbedissero esattamente a quanto viene prescritto nel presente Articolo.

XVI. Sarà obbligo parimente dei Postieri di tener fornite le Poste di qualche Calesse, e Carrozza per prestarle ai Viaggiatori, che le ricercassero, dovendo questi pagare per un tal comodo Paoli tre per ogni Posta a titolo di Nolo per un Calesse, e Paoli sei per una Carrozza a quattro Posti.

XVII. I Postieri non potranno essere gravati su i Cavalli, Calessi, Foraggi, ed altri Attrazzi della Posta, e non potranno neppure soffrire sequestro, né veruna altra molestia sopra le somme, che a titolo di anticipazione per i loro conti correnti venissero ad essi somministrate annualmente non solo dall'Ufficio Generale delle Poste, ma anche da qualunque altro Ufficio di Posta del Regno.

XVIII. Viene proibito tanto ai Postieri, come ai loro Postiglioni di staccare per strada porzione dei Cavalli, con i quali saranno partiti dalle rispettive Poste i Viaggiatori, sotto la pena da incorrersi solidalmente dai Postieri, e Postiglioni di pagare ai Postieri successivi l'importare delle Corse per i Cavalli staccati, e di otto giorni di Carcere al Postiglione che commettesse una tal mancanza.

XIX. Ed al fine che non vi sia ostacolo al sollecito corso della Posta, ogni Persona di qualunque stato, e condizione, la quale viaggi con i propri Cavalli, o in Vettura, a Cavallo, o in Calesse, o in qualunque altro modo, sarà obbligata di cedere la mano, e dar luogo perché i Postiglioni possano passare liberamente, e proseguire il loro cammino, e lo stesso dovrà eseguirsi tra i tiri di Posta, i quali si incontrino, bene inteso per altro, che qualunque Corriere straordinario, o in Legno, o a Cavallo con Guida abbia diritto di passare avanti non solo ai Viaggiatori in Posta, ma ancora a qualunque altro Corriere ordinario.

XX. Le Sedie a due ruote, che non eccedano il carico ordinario di tre Persone, e libbre sessanta di Equipaggio, dovranno essere tirate da due soli Cavalli, eccettuate le Poste enunciate all'Articolo XXVI., nelle quali potrà dai rispettivi Postieri aggiungersi il terzo Cavallo; E qualora il Carico ecceda il numero delle Persone, e peso dell'Equipaggio predetto, potrà da ciascheduna Posta darsi il terzo Cavallo, ed il quarto a quelle enunciate nel predetto Articolo, finché il Carico non sorpassi il numero di tre Persone, e libbre sicentoquaranta di Equipaggio, nei quali casi le dette Poste prescritte al preaccennato Articolo potranno aggiungervi il quinto, e tutte le altre il quarto.

XXI. Un Calesse a quattro ruote o sia Carrettella, che non abbia se non che il Carico ordinario, e non sia cioè maggiore di due Persone senza l'Equipaggio, dovrà essere tirato da due Cavalli eccettuate le Poste descritte al suddetto Articolo XXVI., le quali potranno aggiungervi il terzo Cavallo.

XXII. Quando il Carico sia maggiore, ma non ecceda il numero di tre Persone, e libbre dugento cinquanta di Equipaggio, dovranno tali Calessi, o Carrettelle essere tirati da quattro Cavalli alle Poste indicate nell'Articolo predetto, e da tre a tutte le altre Poste, ed essendo il Carico superiore a tre Persone, e libbre dugento cinquanta di Equipaggio, dovrà osservarsi quanto si prescrive rapporto alle Carrozze.

XXIII. Una Carrozza a quattro ruote, che non abbia carico maggiore di sei Persone, e libbre trecento cinquanta di Equipaggio, dovrà essere tirata da quattro Cavalli, e da sei nelle Poste, di cui si parla al susseguente Articolo XXVI. Eccedendo poi il numero delle suddette Persone, ed il suddetto peso, dovranno essere tirate da otto Cavalli nelle Poste comprese nel predetto Articolo, e da sei Cavalli in tutte le altre.

XXIV. Potrà per altro in tutti i casi sopraespressi compensarsi il maggior numero delle Persone con il peso minore, e viceversa, al quale effetto soltanto, e non ad altro resta determinato, che ogni Persona sia reputata di libbre dugento.

XXV. Qualora i Calessi, o Carrettelle come sopra abbiano un Carico superiore a tre Persone, ed a libbre mille dugento di Equipaggio, ed i Legni, e Carrozze a quattro ruote a sei Persone, ed a libbre mille quattrocento cinquanta di Equipaggio, in tali casi resta dichiarato, che simili legni devono reputarsi incapaci di correre la Posta con il Numero di Cavalli descritto come sopra, e sarà in facoltà dei rispettivi Postieri di farli tirare da quel numero di Cavalli, che crederanno proporzionato, e che resterà convenuto con i Viaggiatori eccettuato per altro il caso in cui si tratti di prosecuzione di corsa, nel quale il Postiere successivo dovrà adattarsi alla condizione fissata dal Postiere precedente, salva sempre la difficoltà che nascesse della scabrosità della strada che ne impedisse la continuazione col medesimo numero di Cavalli.

XXVI. Le Poste alle quali potrà come sopra aggiungersi uno, o più Cavalli oltre quelli determinati per tutte le altre sono le seguenti

PER LA STRADA ROMANA

La Posta di Castiglioncello per andare a Siena, la Posta di Torrenieri per andare alla Poderina, quella della Poderina per tornare a Torrenieri e quella di Ricorsi per arrivare a Radicofani.

PER LA STRADA BOLOGNESE

La Posta di Monte Carelli per arrivare a Covigliano.

XXVII. Ciascuno dei Cavalli a Sella, che non serva per Staffetta ordinaria, non potrà caricarsi di un peso maggiore di libbre cento di Equipaggio e questo Carico dovrà mettersi unicamente nella groppa del Cavallo.

XXVIII. Per ogni Cavallo da Tiro dovrà pagarsi la somma di paoli cinque per posta, eccettuata unicamente la Posta Reale della Città di Firenze, alla quale dovranno pagarsi paoli uno di più per Cavallo, e così paoli sei, bene inteso però, che questa maggior somma di paoli sei debba aver luogo solamente per la prima Posta, e non altrimenti, giacché per le ulteriori Poste che dovessero corrersi con i medesimi Cavalli, non potrà esigersi se non che il presso generale a tutte le altre Poste di paoli cinque per ogni Cavallo.

XXIX. Ogni pariglia di Cavalli dovrà avere il suo Postiglione, e non già il terzo, quinto, o altro Cavallo sciolto, che dovrà mandarsi senza Postiglione, ed attaccato sotto la mano del Postiglione medesimo, avvertendo, che ogni Viaggiatore, o Corriere dovrà pagare un mezzo paolo allo Stalliere nell'atto dell'attacco per ogni Gubbia di Cavalli, ed i Postiglioni dovranno avere per loro Mercede, o Benandata per ogni Posta paoli tre per ciascheduno, dovendo con l'istessa regola esigersi dai medesimi la benandata per quelli spazi che siano superiori ad una Posta, e qualunque Postiglione che inquietasse il Viaggiatore o Corriere per avere una Mercede, o Benandata maggiore, e che ne venga fatto ricorso all'Ufficio Generale delle Poste, o a qualunque altro Ufficio di Posta del Regno, per la prima volta soffrirà la pena di otto giorni di Carcere, e ricadendo in simile mancanza sarà inabilitato a servire in tutte le Poste del Regno.

XXX. I Cavalli da Sella dovranno parimente pagarsi a ragione di Paoli cinque per ciascun Cavallo, eccettuato il caso, che siano dati per servire a chi viaggiasse di conserva, e simultaneamente con qualche legno, che vada per cambiatura nel qual caso dovranno pagarsi paoli quattro come pure pagarsi Paoli quattro per ogni Cavallo da aggiungersi alle Poste state sopra descritte all'Articolo XXII.

XXXI. Le Staffette semplici, cioè a un solo Cavallo si dovranno pagare dai Particolari agli Uffici di Posta a ragione di Lire 4. 8. 4. per Posta, dovendo i Postieri essere soddisfatti dai rispettivi Uffici nelle solite forme, e si pagheranno Paoli cinque per ogni Cavallo, che occorrerà per le Staffette doppie a Cavallo, che saranno spedite non solo dall'Ufficio Generale delle Poste, e alli altri Uffici di Poste del Regno, come dalla Regia Amministrazione dei Lotti.

XXXII. I Corrieri Ordinari tanto Esteri che Toscani continueranno a godere delle facilità, che hanno fin ora avute per il pagamento delle Corse, bene inteso però, che queste facilità debbano essere ristrette alla sola prima Gubbia di Cavalli, ed ai terzi Cavalli accordati ad alcune delle Poste, come all'Articolo XXVI., e per il restante dovranno essere sottoposti a tutto ciò, che si prescrive nel presente Regolamento, e specialmente a riguardo del Carico, e proporzionato numero di Cavalli, ma trattandosi di Corrieri straordinari, che viaggiassero in legno con un compagno dovranno pagare per questo paoli quattro a ciascheduna Posta oltre la solita Corsa.

XXXIII. Avvertiranno i Postieri di eseguire, e fare eseguire ai loro Postiglioni (delle mancanze dei quali saranno responsabili) quanto viene prescritto nel presente Regolamento, e specialmente di servire bene, e trattare convenientemente i Viaggiatori, mentre in qualunque caso di contravvenzione incorreranno in quelle medesime pene, che vengono comminate ai Postiglioni, che dipendentemente dalle circostanze sembreranno giuste al Soprintendente dell'Ufficio Generale delle Poste da estendersi fino alla perdita della Condotta delle Poste.

XXXIV. La Giurisdizione per conoscere generalmente di tutte le controversie, e contravvenzioni, che dipendono dalla presente Legge, e che non esigono un Processo Criminale, si riserva solamente al Magistrato Supremo per quello riguarda la Città di Firenze, e per le altre Città, e Luoghi del Regno ai Giudicanti Locali, dalle Sentenze, e Decreti dei quali si darà sempre l'appello al prefato Magistrato Supremo in Firenze.

**TARIFFA GENERALE
PER TUTTE LE POSTE DI TOSCANA**

STRADA ROMANA

Da Firenze a Ponte Centino nello Stato Romano

Da Firenze a S. Casciano poste una	p. 1
Da S. Casciano a Tavarnelle poste una	p. 1
Da Tavarnelle a Poggibonsi poste una	p. 1
Da Poggibonsi a Castiglioncello poste una	p. 1
Da Castiglioncello a Siena poste una	p. 1
Da Siena a Montarone poste una	p. 1
Da Montarone a Buonconvento poste una	p. 1
Da Buonconvento a Torrenieri poste una	p. 1
Da Torrenieri alla Poderina poste una	p. 1
Dalla Poderina a Ricorsi poste una	p. 1
Da Ricorsi a Radicofani poste una	p. 1
Da Radicofani a Ponte Centino poste una	p. 1

STRADA TRAVERSA

Che comunica la Strada Romana, con la Pisana da Poggibonsi alla Scala

Chiunque dalla Strada Romana vorrà dirigere in Posta il Cammino per la Traversa alla Strada Pisana dovrà necessariamente mutare i Cavalli a Poggibonsi

Da Poggibonsi a Cammiano Poste due	p. 2
Da Cammiano alla Scala poste una	p. 1

STRADA PISANA

Da Firenze a Livorno, a Lucca, e a Massa di Carrara, ed a Berceto nel Ducato di Parma

Da Firenze alla Lastra poste una	p. 1
Dalla Lastra all'Ambrogiana poste una	p. 1
Dall'Ambrogiana alla Scala poste una	p. 1
Dalla Scala a Castel del Bosco poste una	p. 1
Da Castel del Bosco alle Fornacette poste una	p. 1
Dalle Fornacette a Pisa poste una	p. 1
Da Pisa a Livorno poste due	p. 2
Dalle Fornacette a Livorno per la Traversa del Fosso Chiaro, quando sia praticabile poste due	p. 2
Da Pisa a Lucca poste due	p. 2
Da Pisa alla Torretta poste una	p. 1
Dalla Torretta, e Viareggio poste una	p. 1
Da Viareggio, che è una Posta nello Stato Lucchese a Pietrasanta poste una	p. 1
Da Pietrasanta a Massa poste una	p. 1
Da Massa alla Venza, dalla Venza a Sarzana, da Sarzana che sono Poste fuori del Regno a Terra Rossa poste due	p. 2
Da Terra Rossa a Borgo la Nunziata poste due	p. 2
Da Borgo la Nunziata a Berceto poste due	p. 2

STRADA TRAVERSA

Che comunica la Strada Pisana con la Romana

Chiunque dalla Strada Pisana vorrà arrivare in posta per la Traversa alla Strada Romana dovrà necessariamente mutare i Cavalli alla Scala.

Dalla Scala a Cammiano poste una p. 1
Da Cammiano a Poggibonsi poste due p. 2

STRADA BOLOGNESE

Da Firenze a Loiano nello Stato Bolognese

Da Firenze a Fontebuona poste una p. 1
Da Fontebuona a Caffaggiuolo poste una p. 1
Da Caffaggiuolo a Monte Carelli poste una p. 1
Da Montecarelli al Covigliaio poste una p. 1
Da Covigliaio alle Filigare poste una p. 1
Dalle Filigare a Loiano poste una p. 1

STRADA PISTOIESE

Da Firenze a Pistoja, e da Pistoja a Lucca

Da Firenze a Prato poste une, e mezza p. 1 1/2
Da Prato a Pistoia poste una, e mezza p. 1 1/2
Da Pistoia al Borgo a Buggiano poste una, e mezza p. 1 1/2
Dal Borgo a Buggiano a Lucca poste due p. 2

STRADA ARETINA

Da Firenze alla Torricella nello Stato Perugino

Da Firenze all'Incisa poste due p. 2
Dall'Incisa a Levane poste due p. 2
Da Levane ad Arezzo poste due p. 2
Da Arezzo a Camuscia poste due p. 2
Da Camuscia alla Torricella poste due p. 2

E tutto ec. Mandant. ec.

Dalla Loro solita Residenza li 27. Giugno 1803

Luigi Fantini Cancelliere